

**Ordinanza del DFF  
concernente dati ed informazioni elettronici  
(OeIDI)**

dell'11 dicembre 2009 (Stato 1° gennaio 2018)

---

*Il Dipartimento federale delle finanze (DFF),  
visto l'articolo 125 dell'ordinanza del 27 novembre 2009<sup>1</sup> sull'IVA (OIVA),  
ordina:*

**Art. 1–14<sup>2</sup>**

**Art. 15**           Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2010.

**Disposizione transitoria dell'abrogazione del 18 ottobre 2017<sup>3</sup>**

I certificati rilasciati secondo l'ordinanza del DFF dell'11 dicembre 2009 concernente dati ed informazioni elettronici nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2016 conservano la loro validità fino alla scadenza, ma al massimo fino al 31 dicembre 2019.

RU 2009 6803

<sup>1</sup> RS 641.201

<sup>2</sup> L'O è abrogata giusta il n. I dell'O del DFF del 18 ott. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6327).

<sup>3</sup> RU 2017 6327

